



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - SANT'AGATA MILITELLO

Via Cosenz, n. 80 - Telefax 0941/722821 - Numero Blu 1530
 e-mail: ucmiltello@mit.gov.it – P.E.C.: cpmiltello@pec.mit.gov.it
 sito web: www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello

ORDINANZA N.16/2019

“ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE”

.....

INTEGRAZIONE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Sant'Agata Militello:

- VISTI** gli atti d'ufficio e, in particolare, la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 09/2019 del 10 maggio 2019;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 28, 30 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima.
- RAVVISATA** la necessità di procedere ad una ulteriore integrazione e parziale rettifica della propria vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 09/2019 del 10/05/2019, in ragione di intervenute necessità legate ad un reciproco costruttivo confronto con gli operatori del settore,

ORDINA

si dispone **con effetto immediato** che gli articoli 9, 11, 14 e 15 contenuti all'interno del “CAPO III” della vigente Ordinanza n. 09/2019 del 10 maggio 2019, emanata da questa Autorità Marittima allo scopo di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere – posti a capo di questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi con l'utilizzazione del demanio marittimo, siano così modificati e sostituiti:

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 9 - Servizio di salvamento - generalità

1. I Concessionari/titolari delle strutture balneari e i Comuni nelle spiagge libere hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

2. Il consorzio fra diversi stabilimenti balneari per il servizio di salvamento è preventivamente comunicato all'Autorità Marittima che ha facoltà di adottare specifiche prescrizioni sulle modalità di erogazione.

3. Le risorse impiegate umane e strumentali nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con cui vige l'obbligo di collaborazione.

4. Ai fini di cui al comma 3, i concessionari/titolari delle strutture balneari e i Comuni (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16) sottoscrivono una dichiarazione come da Allegato 3. La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche al personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti intercorse dopo la presentazione. Nella stessa dichiarazione è indicata utenza telefonica mobile o fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvataggio.

5. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli assistenti bagnanti dipendenti, il titolare della struttura balneare è responsabile di informare tempestivamente la Guardia Costiera dell'evento a mezzo telefono. In caso di redazione del rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore.

6. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto.

7. Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art.3, co.1, pt.1).

8. L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 11 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

1. Le postazioni degli assistenti bagnanti sono realizzate, a cura dei titolari delle strutture balneari, su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri, sormontate da un ombrellone di colore rosso e collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza.

2. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata, a cura degli assistenti bagnanti, su disposizione del titolare della struttura balneare o dell'Autorità Marittima una delle seguenti bandiere:

- a) bandiera bianca: indicante la regolare attivazione della postazione;
- b) bandiera gialla: indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
- c) bandiera rossa: indicante balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteo-marine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione

obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'assistente bagnanti.

3. Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), indicanti il significato dei gavitelli di cui all'articolo 5, co.1, lett. a)/b) e delle bandiere di segnalazione di cui al comma 2 con le diciture elencate di seguito:

- bandiera bianca: tempo buono e regolare attivazione della postazione - white flag: good weather conditions, lifeguard on duty - Drapeau blanc: beau temps et surveillance assurée.”;
- bandiera rossa: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio. Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedaloni, tavole a vela e simili - red flag: danger, for swimming due to bad weather and/or sea conditions or no lifeguard on duty. No boating and no use of rubber dinghies; no hiring of rafts, pedal boats, windsurf boards or similar – Drapeau rouge: baignade dangereuse en raison des mauvaises conditions météorologiques et maritimes ou en raison de l'absence de surveillance. L'utilisation des engins de plage, des planches à voile et similaires est dangereuse”;
- bandiera gialla: causa forte vento, divieto di mantenere aperti gli ombrelloni - yellow flag: strong wind. It is forbidden to have beach umbrellas open - Drapeau jaune: en raison du vent fort, il est interdit de garder ouvert les parasols”.

4. Ogni postazione di assistente bagnanti è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:

- a) un binocolo;
- b) una maschera e snorkel;
- c) un paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
- d) un megafono funzionante;
- e) un ricetrasmittitore V.H.F. portatile marino;
- f) un rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un rescue can o un rescue tube;
- g) un casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa)."

Articolo 14 – Altre dotazioni della struttura balneare

1. Ogni stabilimento balneare, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotato di:

- a) salvagente anulare di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità dei due estremi del fronte mare in concessione, sulla battigia.

b) idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente;

c) apposito locale adibito al pronto soccorso presso cui è disponibile:

- una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale;
- 2 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a due litri ciascuna (o in alternativa 3 bombole individuali con capacità non inferiore ad un litro), munite di riduttore di pressione completa di selettore di flusso con regolazione litri/minuto, maschera per ossigenoterapia monouso per adulti e per bambini;
- un saturimetro arterioso;
- 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini (misure 2-3-4);
- una pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
- 1 barella;
- un pallone di ventilazione autoespansibile “ambu” corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (misure 1-2-3-4-5);

2. Si auspica, inoltre, che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte dei soli operatori abilitati in caso di necessità. Se tale facoltà viene esercitata, i concessionari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti.

3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente Ordinanza, attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata al presente provvedimento ordinatorio, come da Allegato 4, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita al momento del controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Articolo 15 - Corridoi di lancio

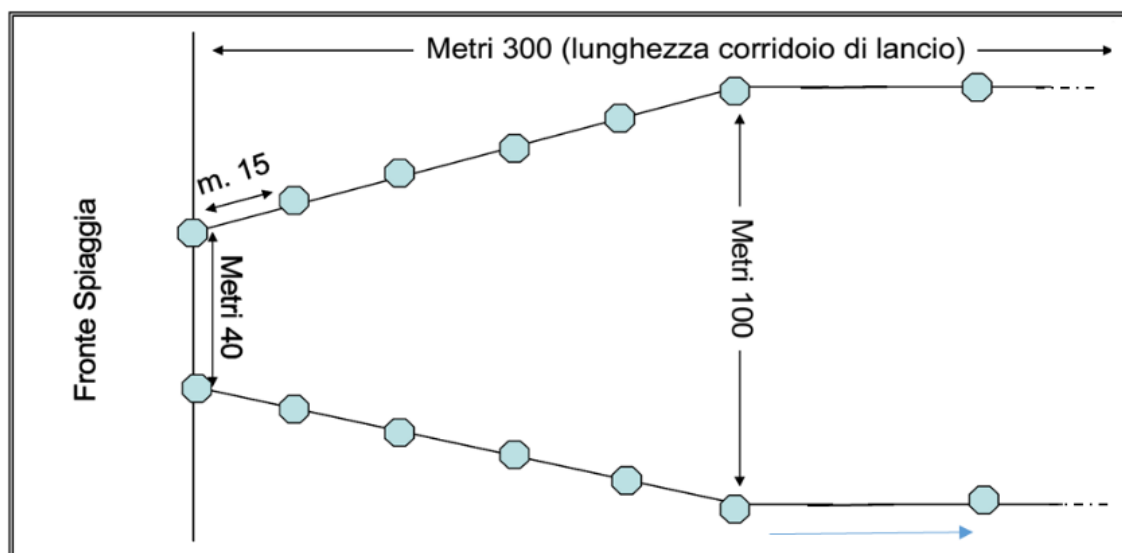
1. I corridoi di lancio sono aree, posizionate perpendicolarmente alla costa, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione.

2. I corridoi hanno le seguenti caratteristiche:

- a) Larghezza non inferiore a metri 10 e profondità pari a 300 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i kite-surf);

- b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
- c) segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione, entrambi sormontati altresì da segnale luminoso intermittente di colore bianco, in modo da rendere visibile il corridoio di entrata/uscita anche in ore notturne;
- d) segnalazione sulla costa con cartello idoneo riportante la dicitura “corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione – no swimming in this area - reserved for boats - *Chenal d'accès réservé aux bateaux - baignade interdite*”.

3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lett. a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei kite-surf, hanno una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della costa e non inferiore a 100mt alla distanza di 100mt dalla costa, come da schema esemplificativo sotto-riportato. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 mt dalla costa.



4. Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi.

5. E' fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

6. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo concessorio/autorizzativo:

- a) titolari delle strutture balneari, se effettuano attività di noleggio/locazione o uso di unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

b) titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o diving da/per spiagge e/o isole, per finalità turistiche, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'Ordinanza sul noleggio/locazione.

3. Resta invariata invece ogni altra disposizione contenuta nella precedente vigente Ordinanza, specificatamente emanate da questa Autorità Marittima in concomitanza con l'inizio della stagione balneare 2019.

L'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita, qualora il fatto non costituisca più grave reato, secondo il quadro sanzionatorio previsto all'art. 21 della vigente Ordinanza n. 09/2019 del 10 maggio 2019, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché mediante l'inserimento nella sezione "ordinanze e avvisi" del sito web istituzionale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello>.

Sant'Agata Militello, 03 luglio 2019

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

Tenente di Vascello (CP) Donato Michele Pio BONFITTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Allegato 3 all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 16/2019 del 03.07.2019**Scheda informativa servizio di salvamento***(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)*

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
e residente a _____ in via _____

QUADRO A SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>(barrare la casella corretta)</i>	☐ titolare della Concessione Demaniale (Licenza) nr. _____ / _____ quale titolare della società _____, per l'esercizio di uno stabilimento balneare sito nel comune di _____ in via _____, fronte mare pari a mt. _____ (art.10 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare); Numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____
	☐ funzionario del comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera del litorale di competenza; Numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____

comunica, di seguito, i dati degli assistenti ai bagnanti impiegati presso lo stabilimento nel corso della **stagione balneare 20__**, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

QUADRO B DATI ASSISTENTI BAGNANTI <i>Ordinare l'elenco in funzione della costanza di impiego: per primi sono indicati gli assistenti impiegati in maniera fissa o comunque più frequentemente (anche in bassa stagione).</i>	
1.	nome: _____, nato a _____ il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____ tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario <i>(barrare la casella);</i>
2.	nome: _____, nato a _____ il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____ tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario <i>(barrare la casella);</i>

3. nome: _____, nato a _____
 il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

4. nome: _____, nato a _____
 il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

5. nome: _____, nato a _____
 il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

6. nome: _____, nato a _____
 il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

7. nome: _____, nato a _____
 il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

8. nome: _____, nato a _____
 il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____
 nr. _____ con scadenza in data _____,
 tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

Luogo della sottoscrizione

In Fede

_____,'_____

Allegato 4 all'Ordinanza di Sicurezza balneare - scheda informativa servizio di salvamento

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 16/2019 del 03 LUGLIO 2019
DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANT'AGATA MILITELLO

Check-List autoverifica

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 20 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dal competente assessorato regionale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	☐ SI	☐ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare. <i>(art. 5, co. 1 lett. a), dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt., profondità pari a 300 mt. dalla costa – delimitato da gavitelli gialli o arancione collegati da sagola galleggiante distanziati ad intervalli di 15 mt. nei primi 100 mt. e successivamente ad intervalli di 50 mt., segnalato all'imboccatura a largo con bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione con rispettivi segnalamenti luminosi intermittenti di colore bianco per le ore notturne ed, a terra, con cartello idoneo.	☐ SI	☐ NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancora, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 12, dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
6	Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti e limite acque sicure. <i>(art. 5, dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
7	una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, 2 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a due litri ciascuna, (o in alternativa 3 bombole individuali con capacità non inferiore ad un litro) munite di riduttore di pressione completa di selettore di flusso con regolazione litri/minuto, maschera per ossigenoterapia monouso per adulti e per bambini; Saturimetro arterioso; 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini; pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca; 1 barella; Un pallone di ventilazione autoespansibile “ambu” corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti;	☐ SI	☐ NO
8	una postazione degli assistenti ai bagnanti su piattaforme sopraelevate di almeno 2 mt. rispetto al livello del mare sormontata da un ombrellone di colore rosso collocato in prossimità della battigia tale da permettere la migliore visibilità dello specchio acqueo di competenza con apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 11, commi 1 e 2 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
9	N. 2 assistenti bagnante (con apposita tenuta identificativa) in servizio contemporaneo fino a 160 mt. di fronte mare N.1 assistente ai bagnanti per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. <i>(art. 10 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO

10	a) l'assistente bagnante deve avere in dotazione: N.1 binocolo; n.1 maschera con snorkel, un paio di pinne da salvamento o mezze pinne; N. 1 megafono; N.1 ricetrasmittitore V.H.F. portatile marino; N.1 rullo fissato su palo alla terra ferma con mt.200 di sagola galleggiante all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un rescue can o un rescue tube, N°1 casco di protezione, calzature antiscivolo (solo in caso di costa rocciosa); <i>(art. 11 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. <i>(art. 14 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
12	Esposizione dell'ordinanza di sicurezza balneare, di apposito cartello riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 20, dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera. <i>(art. 13, co. 2 lett. f) dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
14	comunicazione personale preposto al servizio di salvamento, utenza telefonica dello stabilimento per la pronta reperibilità. <i>(art. 9 co,4 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____/____/____

dal Comune di _____ Estensione del fronte mare mt. _____.

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____/____/____.

Gestione _____.

Data _____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-